(9) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 e sostituirli con un nuovo regolamento. È tuttavia opportuno mantenere l'applicazione di tali regolamenti per i titoli d'importazione emessi nei periodi contingentali d'importazione che hanno preceduto quelli previsti dal presente regolamento.

(10) Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 27/2008, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2011 nell'ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso, zucchero e olio di oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2011 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova, del pollame, nonché dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota [1], non sono più pertinenti in quanto i suddetti contingenti vengono ora gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sopprimere le disposizioni summenzionate.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento apre i contingenti tariffari all'importazione indicati in allegato. Tali contingenti sono gestiti sulla base di un anno civile, a decorrere dal 1º gennaio 2011.

Articolo 2

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 *bis* e 308 *ter* nonché all'articolo 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento non si applica per il periodo contingentale compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0125, 09.0126 o 09.0124 o 09.0127 indicati in allegato per prodotti originari, rispettivamente, della Thailandia, dell'Indonesia o della Repubblica popolare cinese, è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Ai fini del presente regolamento, in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle patate dolci destinate al consumo umano ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC ex 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98.

Articolo 5

I regolamenti (CE) n. 2402/96 e (CE) n. 27/2008 sono abrogati. Essi continuano tuttavia ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1º gennaio 2011, fino alla loro scadenza.

Articolo 6

Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1000/2010 sono soppressi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

[1] GU L 290 del 6.11.2010, pag. 26.